



Acquistare verde Nuove sfide ed opportunità per la Regione Emilia-Romagna: i Criteri Ambientali Minimi per la pubblica illuminazione Bologna, 12 novembre 2020

Il percorso per acquistare verde

Angela Amorusi





ARGOMENTI TRATTATI



- Il Green Public Procurement GPP e il nuovo Codice degli Appalti
- II GPP e i Criteri Ambientali Minimi CAM
- Criteri di indirizzo interventi di Illuminazione Pubblica IP
- Le formule contrattuali



GREEN PUBLIC PROCUREMENT



Acquisti Verdi o GPP (Green Public Procurement) è definito dalla Commissione europea come "[...] l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita".

Con il nuovo Codice appalti (D.Lgs 50/2016), che conferma quanto previsto dalla L.221/2015 il GPP è diventato obbligatorio.





- Art. 4 Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi
- Art. 23 Livelli della progettazione per gli appalti, per la concessione dei lavori nonché per i servizi
- Art. 28 Contratti misti di appalto
- Art. 30 Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni
- Art. 34 Criteri di sostenibilità ambientale
- Art. 68 Specifiche tecniche
- **Art. 69 Etichettature**
- Art. 82 Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova
- Art. 86 Mezzi di prova
- Art. 87 Certificazione delle qualità
- Art. 93 Garanzie per la partecipazione alla procedura
- Art. 95 Criteri di aggiudicazione dell'appalto
- Art. 96 Costo del ciclo di vita
- Art. 100 Requisiti per l'esecuzione del contratto
- Art. 180 Partenariato Pubblico Privato
- Art. 181 Procedure di affidamento
- Art. 182 Finanziamento del progetto
- Art. 183 Finanza di progetto





Ai sensi dell'ART. 34 Criteri di sostenibilità ambientale...le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione progettuale e di gara, almeno le **specifiche tecniche** e le **clausole contrattuali** contenute nei CAM e di tenere in considerazione i CAM per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'obbligo si applica per gli **affidamenti di qualunque importo**, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali minimi adottati nell'ambito del citato Piano d'azione.





Ai sensi dell'ART. 68 specifiche tecniche...le amministrazioni aggiudicatrici nel definire le specifiche tecniche, così come definite al punto 1 dell'allegato XIII, possono fare riferimento a tutto il ciclo di vita dell'appalto, considerando sia gli aspetti diretti che gli aspetti "indiretti" ossia che non influiscono sul contenuto sostanziale dell'appalto, ma che possono avere delle ricadute in termini ambientali e sociali.





Ai sensi dell'ART. 69 etichettature...le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere le etichette ambientali come mezzi di prova della conformità seppure resta da salvaguardare il principio dell'equivalenza.

Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dall'amministrazione aggiudicatrice o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi ad esso non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta mezzi di prova, ivi compresa documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che economico interessato deve prestare l'operatore soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i specifici indicati dall'amministrazione requisiti aggiudicatrice.





ai sensi dell'ART. 95 Criteri di aggiudicazione dell'appalto... le amministrazioni aggiudicatrici per assicurare l'effettiva individuazione del **miglior** rapporto qualità/prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa – OepV), valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta e individuano i criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.

L'elemento relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può assumere la forma di un **prezzo o costo fisso** sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi.





Ai sensi dell'ART. 96 costi del ciclo di vita...Le amministrazioni aggiudicatrici basano la scelta di un prodotto o servizio in base al minor impatto ambientale prendendo in considerazione i costi del ciclo di vita; I costi del ciclo di vita comprendono, in quanto pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita di un prodotto, di un servizio o di un lavoro:

- a) costi sostenuti dall'amministrazione aggiudicatrice o da altri utenti, quali:
 - 1) costi relativi all'acquisizione;
 - 2) costi connessi all'utilizzo, quali **consumo** di **energia** e altre **risorse**;
 - 3) costi di **manutenzione**;
 - 4) costi relativi al **fine vita**, come i costi di raccolta, di smaltimento e di riciclaggio;
- b) Costi imputati a **esternalità ambientali** legate ai prodotti, servizi o lavori nel corso del ciclo di vita, purché il loro **valore monetario** possa essere determinato e verificato. Tali costi possono includere i costi delle emissioni di gas a effetto serra e di altre sostanze inquinanti, nonché altri costi legati all'attenuazione dei cambiamenti climatici.



GPP E I CRITERI AMBIENTALI MINIMI



COSA SONO I CAM?

Ad oggi sono in vigore 15
decreti che coprono 18
categorie merceologiche tra
prodotti servizi e lavori,
disponibili da questo link
http://www.minambiente.it/p
agina/i-criteri-ambientali-min
imi#1

Sono le **linee guida adottate** con decreti del MATTM che guidano la Stazione Appaltante (SA) nelle varie fasi in cui si esplica una procedura di gara e in particolare dettano i requisiti ambientali volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.



GPP E I CRITERI AMBIENTALI MINIMI



L'approccio all'inserimento nei bandi di gara dei CAM da parte della SA può essere duplice:

- Il Bando di Gara è la base con i CAM in «aggiunta» al Bando tipo.
- La base del Bando di Gara sono i CAM al quale si aggiungono criteri premianti anche non previsti dai CAM.



CRITERI DI INDIRIZZO INTERVENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE



La SA prima di affidare un la progettazione e la gestione del servizio di pubblica illuminazione deve definire lo **scopo**:

- Riscatto reti di proprietà di terzi
- Costruzione di nuovi impianti
- Riqualificazione (energetica) degli impianti esistenti
- Miglioramenti energetici ed operativi per la gestione del servizio IP
- Innovazione della rete infrastrutturale (sistemi intelligenti)



CRITERI DI INDIRIZZO INTERVENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE



mettere in campo una serie di **attività preliminari**:

- Censimento dei punti luce
- Sviluppo progetto (Progetto di fattibilità tecnico-economico/Progetto definitivo)
- Valutazione tecnica –economica (costruzione/riqualificazione)
- Affidamento del servizio progettazione (appalto)
- Affidamento concessione



CRITERI DI INDIRIZZO INTERVENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE



valutare **i fabbisogni**:

- l'esigenza di realizzare nuovi impianti di illuminazione a fronte della possibilità di riqualificazione dell'esistente;
- le condizioni dell'impianto, i risparmi energetici conseguibili con i diversi interventi e l'impatto ambientale delle diverse alternative lungo l'intero ciclo di vita dell'impianto;
- opere complementari o alternative all'illuminazione quali: segnaletica, rallentatori, dissuasori, o regolamentazione del traffico e controllo dei limiti di velocità;



CRITERI DI INDIRIZZO INTERVENTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE






Figura CAM Criteri Ambientali Minimi per l'I.P. I sei layer progettuali individuati alla base del modello di valutazione oggettiva degli impianti (Gruppo di lavoro CAM GPP per l'Illuminazione pubblica del Ministero dell'Ambiente)



LE FORMULE CONTRATTUALI



a) Concessione o partenariato pubblico-privato PPP Nel caso la SA (se sussistono i presupposti normativi) utilizza il partenariato pubblico privato PPP la gara deve essere bandita su un progetto definitivo e un piano economico finanziario PEF II contratto di concessione viene remunerato con un canone di disponibilità a valere sulla quota di risparmio energetico art. 180 comma 4 c.a. Il canone di disponibilità va a retribuire la funzionalità del servizio. Esso non è dovuto in caso di totale disservizio ed è sottoposto a penali automatiche che implichino un rischio operativo «rilevante e/o significativo».

Con questo istituto il **rischio tecnico se lo assume il concessionario** che si impegna a realizzare gli investimenti definiti nel progetto e a garantire un risparmio minimo.



LE FORMULE CONTRATTUALI



b) Finanza di progetto (project financing)

Il finanziamento di lavori pubblici o di servizi di pubblica utilità può avvenire anche con la finanza di progetto in operazioni di PPP. Il Project Financing (PF) o Finanza di Progetto è il finanziamento di un progetto in grado di generare, nella fase di gestione, **flussi di cassa** sufficienti a rimborsare il debito contratto per la sua realizzazione e remunerare il capitale di rischio. In questo caso **il concessionario è remunerato dalla vendita dei servizi resi al mercato**.

Il progetto si presenta come entità autonoma rispetto ai soggetti che lo promuovono e viene valutato dai finanziatori principalmente per la sua capacità di generare flussi di cassa. La remunerazione del capitale investito, come anche i rischi trasferiti, vengono definiti nel contratto (artt. 182 e 183 D. Lgs.50/16).



LE FORMULE CONTRATTUALI



L'Energy Performance Contract EPC

come definito dal D.Lgs. 102/2014 è un accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli investimenti (lavori, forniture o servizi) realizzati sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari. Il fornitore (es. una ESCO) si obbliga alla realizzazione, con propri mezzi finanziari o ricorrendo ad un FTT, di una serie di servizi e di interventi integrati volti alla riqualificazione e al miglioramento dell'efficienza energetica di un sistema energetico di proprietà di un altro soggetto, il beneficiario, a fronte di un corrispettivo correlato al risparmio energetico ottenuto





Grazie per l'attenzione angela.amorusi@art-er.it

www.lifeprepair.eu - info@lifeprepair.eu





































